

ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA'

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

- Vista la richiesta di emissione di ordinanza di chiusura strada nel Comune di Ticengo, giusta richiesta del Presidente dell'Associazione Homoboni Gens;
- Considerato che l'occupazione della sede stradale in Via Roma determina l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito a tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli di soccorso ed autorizzati;
- Considerato che l'occupazione della sede stradale è prevista dalle ore 8.00 del 10 settembre 2026 alle ore 24.00 del 15 settembre 2026;
- Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34;
- Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Località: TICENGO - Via Roma

Validità: dalle ore 8.00 del 10 settembre 2026 alle ore 24.00 del 15 settembre 2026

Disposizioni: divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito a tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli di soccorso ed autorizzati

Il personale dell'ufficio tecnico di Ticengo, congiuntamente agli organizzatori della manifestazione, sono incaricati per la posa della segnaletica stradale.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia); in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. Atto comunicato a: Stazione Carabinieri di Romanengo, Ditta Tinteggiature GSG, Ufficio Tecnico comunale.

Romanengo lì 17/08/2026

Il Comandante
Comm. Capo Cattaneo Marco

